



31353-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Presidente -
- Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -
- Dott. ELISA PICARONI - Consigliere -
- Dott. MILENA FALASCHI - Rel. Consigliere -
- Dott. LUIGI ABETE - Consigliere -

Oggetto

POSSESSO

U.d. 21/03/2018 - CC

R.G.N. 25633/2016

Ca. 31353
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25633-2016 proposto da:

MARIA CONCETTA, elettivamente domiciliata in

C.U. + C.I.

- *ricorrente* -

contro

ALFREDO, elettivamente domiciliato in R

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 344/2016 della CORTE D'APPELLO di
MESSINA, depositata il 09/06/2016;

3053
/18

204

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Premesso che con sentenza n. 86/2006 Concetta _____ veniva condannata a reintegrare l'ex marito, Alfredo _____ nel possesso dell'immobile precedentemente destinato quale casa coniugale, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, adito per la determinazione dei danni, con sentenza n. 88 del 2012, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dallo stesso Gullo.

A seguito di appello proposto dal _____ con sentenza n. 344 del 2016, la Corte di appello di Messina, riformando la sentenza di primo grado, condannava la _____ a risarcire l'appellante del danno subito dall'illegittimo spossessamento, liquidandolo nella metà del valore locativo dell'immobile.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, la _____ propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.

Alfredo _____ resiste con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

- _____ con l'unico motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2727 e 2729 c.c., in materia di risarcimento del danno extracontrattuale. Ad avviso di parte ricorrente, la sentenza della Corte d'appello sarebbe viziata nella parte in cui avrebbe riconosciuto, a favore del Gullo, l'esistenza del danno derivante

dall'illegittimo spossessamento, da parte della _____, dall'immobile precedentemente destinato a casa coniugale, senza che vi fosse stata la prova del danno subito.

La censura non può trovare ingresso.

Premesso che la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno non esclude la possibilità di verificare, in sede di liquidazione, la reale esistenza del danno risarcibile (Cass. n. 9043 del 2012), in tema di tutela di possesso ove sia accertato, con sentenza passata in giudicato, l'illecito consistente nell'illegittima privazione del possesso, tale limitazione si traduce in un concreto pregiudizio di carattere patrimoniale, perdurante fino al ripristino dello "status quo ante". Ne consegue che il giudice, a fronte dell'obiettiva difficoltà di determinazione del "quantum", deve fare ricorso ad una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale adeguato parametro di quantificazione, quello correlato ad una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente esclusa.

Nella specie, la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi suesposti, facendo discendere la prova dell'esistenza del danno dallo spossessamento del suddetto immobile da parte della _____ dalla conseguente indisponibilità e non fruibilità dello stesso da parte del _____ che ne aveva provato un assiduo utilizzo anche per ragioni di lavoro, nonché dalla prova, tramite testimoni, dell'avvenuta locazione da parte della _____ della parte di abitazione del cui possesso aveva spogliato il _____ nonché dall'idoneità dell'immobile all'uso abitativo e dalla sua posizione geografica; ha poi quantificato il danno sulla base del valore locativo dell'immobile.

In definitiva, si deve ritenere che la Corte abbia chiaramente indicato quali erano gli elementi di prova che accertavano il danno subito dal _____ dall'illegittimo spossessamento dell'immobile.

In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P . Q . M .


La Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^a Sezione Civile, il 21 marzo 2018.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi

- 4 DIC. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Rossana Riccardi

Il Presidente